

Causa C-361/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 maggio 2019

Giudice del rinvio:

College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

23 aprile 2019

Ricorrente:

De Ruiters vof

Resistente:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Oggetto del procedimento principale

La ricorrente impugna la decisione del resistente con cui, in forza dell'Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (regolamento di esecuzione pagamenti diretti GLB, «regolamento di esecuzione») viene fissata una riduzione di condizionalità del 5% sui pagamenti diretti da erogare alla stessa per il 2016. La riduzione di condizionalità è una sanzione amministrativa che viene imposta sulla base della normativa UE oggetto della presente questione.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE

Con le questioni pregiudiziali ci si interroga in sostanza sul punto se l'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e l'articolo 73, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, siano validi, nella misura in cui essi prevedono che l'anno dell'accertamento sia determinante per stabilire l'anno sul quale viene calcolata la riduzione di condizionalità, segnatamente in una situazione come quella del procedimento principale, in cui

l'anno dell'inadempienza della condizionalità non coincide con l'anno in cui è accertata la medesima.

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e 73, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, siano validi nella misura in cui essi prevedono che l'anno dell'accertamento sia determinante per stabilire l'anno sul quale si calcola la riduzione di condizionalità, nella situazione in cui l'anno dell'inadempienza della condizionalità non coincide con l'anno dell'accertamento della medesima.

Disposizioni di diritto dell'Unione invocate

Articoli 91, 92 e 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

Articolo 39 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Articoli 73 e 74 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Articolo 4.8 dell'Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (regolamento di esecuzione pagamenti diretti GLB, «regolamento di esecuzione»)

Articolo 3.1 del Regeling houders van dieren (regolamento allevatori di animali)

Articolo 2.36 del Besluit houders van dieren (decreto allevatori di animali)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 A seguito di un'ispezione ante-mortem di un bovino ad opera di un veterinario presso l'azienda della ricorrente il 3 dicembre 2015, e di un successivo controllo ad opera della Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autorità di controllo degli alimenti e dei prodotti; in prosieguo: la «NVWA»), sono stati redatti due rapporti con accertamenti sull'azienda della ricorrente. In detti rapporti la resistente ha ravvisato un motivo per imporre alla ricorrente una riduzione di condizionalità del 5%, in base all'Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (regolamento di esecuzione). La riduzione di condizionalità è una sanzione amministrativa per la mancata osservanza da parte delle aziende agricole delle condizioni poste dalla normativa europea che devono essere rispettate per beneficiare di un aiuto (pagamenti diretti).
- 2 La riduzione in parola era fondata inizialmente su cinque, e, conclusivamente, su tre inadempienze: due nel settore della salute e una nel settore del benessere degli animali. La riduzione di condizionalità è stata calcolata dal resistente sui pagamenti diretti per l'anno 2016.
- 3 Con decisione del 16 febbraio 2017 (la decisione primaria) il resistente ha fissato la riduzione di condizionalità sul 5%. Con decisione del 30 giugno 2017 (la decisione impugnata) il resistente ha dichiarato infondata l'opposizione della ricorrente. Quest'ultima ha conseguentemente impugnato detta decisione dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 Erano state constatate due inadempienze (la prima e la seconda) nel settore della salute, segnatamente la registrazione non corretta dell'impiego di medicinali veterinari e l'inosservanza del periodo di sospensione prescritto dopo l'impiego di un medicinale veterinario. Inoltre si configurava un'inadempienza nel settore del benessere degli animali (la terza), ossia la mancanza di un giaciglio asciutto e pulito per i vitelli. Nell'ordinanza di rinvio e nella motivazione della questione pregiudiziale il giudice non prende in considerazione la seconda inadempienza.
- 5 Atteso che secondo il giudice del rinvio è accertato che le inadempienze di cui trattasi potevano determinare una riduzione di condizionalità, occorreva solo rispondere alla questione su quale base detta riduzione dovesse essere calcolata.
- 6 Quanto al calcolo della riduzione di condizionalità, la ricorrente fa valere che il resistente l'aveva fissata erroneamente sul 5% dei pagamenti diretti che dovevano esserle erogati per l'anno 2016. Detto argomento ha formato lo spunto per la questione pregiudiziale.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 7 La prima inadempienza è avvenuta nel 2015, mentre la terza e l'accertamento di entrambe le inadempienze hanno avuto luogo nel 2016. Per la prima inadempienza, pertanto, l'anno della sua commissione e quello del suo accertamento non coincidono.
- 8 Sia per la prima che per la terza inadempienza della condizionalità il resistente ha applicato una riduzione del 3 %, in forza dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 640/2014. Atteso che le due inadempienze della condizionalità sono state accertate nello stesso anno (ossia il 2016) e che esse riguardano settori della condizionalità diversi, ossia quello della salute e quello del benessere degli animali, il resistente ha sommato fra loro le due riduzioni e le ha fissate congiuntamente sul massimo del 5%, come previsto dall'articolo 74 del regolamento n. 809/2014.
- 9 Il resistente ha calcolato, ai sensi degli articoli 99, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, e 73, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), del regolamento n. 809/2014, la riduzione di condizionalità sui pagamenti diretti per l'anno in cui le inadempienze sono state accertate. Il testo di dette disposizioni – anche nelle versioni linguistiche francese e inglese – risulta chiaro: la riduzione di condizionalità viene calcolata sui pagamenti per l'anno dell'accertamento delle inadempienze.
- 10 Tuttavia il giudice del rinvio nutre dubbi sulla validità degli articoli 99, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, e 73, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), del regolamento n. 809/2014, nei limiti in cui essi prevedono che l'anno dell'accertamento è decisivo per stabilire l'anno relativamente al quale calcolare la riduzione di condizionalità, nella situazione in cui l'anno di inadempienza della condizionalità non coincida con l'anno del suo accertamento. A tale riguardo egli richiama la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018 nella causa C-239/17 [Teglgaard e Fløjstrupgård (ECLI:EU:C:2018:597), punti da 34 a 59].
- 11 Il giudice del rinvio riconosce che la sentenza nella causa Teglgaard e Fløjstrupgård verte sui precursori dei regolamenti applicabili al caso di specie e pertanto su regolamenti diversi, che esistevano discrepanze tra le versioni linguistiche di detti regolamenti e che è rilevante l'interpretazione degli stessi, segnatamente la questione se le riduzioni dei pagamenti diretti per inadempienza della condizionalità debbano essere calcolate sulla base dei pagamenti erogati o da erogare per l'anno in cui detta inadempienza si è verificata oppure per l'anno del suo accertamento. Ciononostante, i motivi in base ai quali la Corte di giustizia in detta causa perviene alla conclusione che le riduzioni dei pagamenti diretti per inosservanza della condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti erogati o da erogare per l'anno in cui detta inadempienza si è verificata possono comportare che la scelta del legislatore dell'Unione di basarsi, nei regolamenti applicabili al caso di specie, sull'anno dell'accertamento della medesima sia contraria ai principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di certezza del

diritto, nella misura in cui l'anno dell'inadempienza della condizionalità non coincida con quello dell'accertamento della stessa. La Corte di giustizia ha infatti dichiarato che il fatto di prendere in considerazione l'anno di accertamento della violazione delle regole della condizionalità per calcolare la riduzione dai pagamenti diretti comporta il rischio che l'importo dei pagamenti cui si applica la riduzione sia notevolmente più elevato di quello dell'anno in cui si è verificata la violazione delle regole della condizionalità oppure, al contrario, che la riduzione applicata sia notevolmente meno elevata in caso di diminuzione dell'importo dei pagamenti diretti tra l'anno in cui si è verificata la violazione e l'anno del suo accertamento, nonché il rischio che non sia sempre garantito il nesso tra il comportamento dell'agricoltore all'origine di tale riduzione o esclusione e la medesima, e il rischio di rendere difficilmente prevedibili, per l'agricoltore interessato, le conseguenze finanziarie cui dovrà far fronte (v. punti 47 e seguenti e le conclusioni dell'Avvocato generale Sharpston del 17 maggio 2018, ECLI:EU:C:2018:328, segnatamente paragrafi da 87 a 101).

- 12 Rinviando alla sentenza del 22 ottobre 1987 nella causa 314/85 [Foto-Frost (ECLI:EU:C:1987:452)] il giudice del rinvio dichiara, in considerazione di detti dubbi sulla validità delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, di essere tenuto a chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
- 13 Ove la Corte di giustizia dichiarasse l'invalidità degli articoli 99, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013, e 73, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), del regolamento n. 809/2014, nei limiti in cui essi prevedono che l'anno dell'accertamento è decisivo per stabilire l'anno relativamente al quale la riduzione di condizionalità viene calcolata, nella situazione in cui l'anno di inadempienza della condizionalità non coincide con l'anno del suo accertamento, allora, per la decisione nella presente causa, da detta pronuncia pare conseguire che il resistente ha basato la riduzione di condizionalità del 5% dei pagamenti diretti da erogare alla ricorrente per l'anno 2016, imposta con detta decisione, erroneamente anche sulla prima inadempienza della condizionalità avvenuta nel 2015. Sulla base – unicamente – della terza inadempienza della condizionalità nel 2016 dovrebbe essere quindi applicata una riduzione di condizionalità del 3% sulla base dei pagamenti diretti da erogare alla ricorrente per l'anno 2016.
- 14 Sorge di conseguenza la domanda se il diritto dell'Unione offra un fondamento per imporre comunque una riduzione di condizionalità per l'inadempienza della condizionalità nella situazione in cui l'anno dell'inadempienza non coincide con quello del suo accertamento, come avviene nel caso di specie riguardo alla prima inadempienza della condizionalità nel 2015. Sebbene tale domanda non sia stata posta nel caso di specie – la decisione verte infatti solo sulla riduzione dei pagamenti diretti nel 2016 –, secondo il giudice del rinvio essa deve essere comunque presa in considerazione nella risposta alla questione pregiudiziale. La mancanza di un siffatto fondamento pregiudicherebbe infatti l'obiettivo del regolamento n. 1306/2013 riguardo all'osservanza della condizionalità, come si evince dai suoi considerando 53 e 54, che subordina il pagamento dell'intero

ammontare dei pagamenti diretti al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione agricola e alle attività agricole. Dette disposizioni mirano a incorporare nell'organizzazione comune dei mercati agricoli alcuni requisiti fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. (v. sentenza Teglgaard e Fløjstrupgård, sopra citata, punto 40).

DOCUMENTO DI LAVORO